

LXXVIII.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizioni — Congedo — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario — Il Senatore Cadorna continua il suo discorso cominciato ieri — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia agli oppugnatori del progetto — Osservazioni del Senatore De Foresta agli appunti fattigli dai Senatori Cadorna e Castelli — Chiusura della discussione generale — Riassunto del Senatore Galvagno (Relatore) — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia in risposta al Relatore.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra, di Agricoltura e Commercio e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3425. Parecchi detenuti nel carcere civile della Concordia di Napoli, in numero di 36, domandano che venga dal Senato approvato il progetto di legge relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale. »

« 3426. La compagnia dei facchini di Urgnano, provincia di Bergamo, per mezzo del Sindaco di quest'ultima città, domanda che nella legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri sia introdotta una clausola che le riservi il diritto d'indennità per l'appropriazione della sua privativa. »

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario dà lettura della domanda del Senatore Sagarriga per un congedo che gli è dal Senato concesso.

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

Il Ministro della Guerra di una copia dell'Annuario ufficiale dell'Esercito italiano del 1864;

Il Senatore Imbriani, dell'Annuario scolastico della regia Università di Napoli del 1863-1864 e delle sue Orazioni funebri per Ernesto Capocci e per Faolo Anania De Luca.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLA COMPETENZA IN MATERIA PENALE
DEI GIUDICI DI MANDAMENTO

Presidente. Il Senatore Cadorna, a termini della riserva fatta ieri, è invitato a prendere la parola.

Senatore Cadorna. Essendomi io stesso interdetto nella seduta di ieri la facoltà di parlare del merito dei singoli articoli, ed avendo, credo io, risposto alle cose dette dagli onorevoli miei contraddittori sulla questione generale, e sugli appunti fatti al mio discorso a questo riguardo, mi rimangono pochissime cose a soggiungere.

Sebbene io mi astenga assolutamente dall'entrare nel merito degli articoli, non posso però fare a meno di notare fin d'ora che l'onorevole Senatore Vigliani nel suo discorso di ieri colla sua splendida e fiorita parola ha, a mio avviso, coperti molti argomenti, i quali posti nella loro nudità non reggerebbero al martello di una seria discussione.

Non posso ora fornire la prova di questa affermazione la quale darò a suo luogo, e mi limiterò ad addurre un solo esempio.

Egli parlando delle prescrizioni del Codice, che riguardano le nullità, e volendo addurre un esempio del come talvolta queste nullità conducano a conseguenze persino quasi ridicole, accennò al fatto di un testimonio il quale essendo stato esaminato, non risultava dal verbale che, ammonito, avesse giurando preventivamente dichiarato non solo di non dir altro che la verità, ma che avesse pure giurato di dirla tutta.

Egli faceva le meraviglie, come per le prescrizioni del Codice, il verbale che non faceva fede di essersi adempito a questa forma che il Codice prescrive sotto pena di nullità avesse dato occasione ad una questione di nullità, la quale recata in cassazione avesse provocata una sentenza, che annullò gli atti da cui quell'esame dipendeva. Ma se il Senato vorrà considerare nudamente il soggetto della questione si convincerà facilmente, che essa era tutt'altro che leggiera, e che è anzi importantissima.

Io verità non credo che l'onorevole Senatore Vigliani intenda di abolire il giuramento da prestarsi all'atto delle deposizioni testimoniali. Stabilito che il giuramento vi debba essere, l'efficacia del giuramento dipende dalle dichiarazioni che la parte giurante fa di ciò che intende di deporre e di fare sotto il vincolo del giuramento. Ora ognuno vede qual differenza vi sia tra il giurare di non dire null'altro che la verità, ed il giurare di dirla tutta; imperocchè è evidente che col giurare di non dire null'altro che la verità non si esclude che si possa, senza spergiurare, passare in silenzio qualche cosa la quale si sappia e che possa pur influire sul giudizio. Ecco il perchè il Codice prescrive che nell'atto del giuramento debba risultare che il testimonio si sia obbligato con giuramento non solo di dire null'altro che la verità, ma che debba risultare che si sia obbligato a dirla tutta. Nè si dica che quella nullità dipendeva da che questa dichiarazione non fosse inserita nel verbale.

Per escludere la necessità che ciò risulti dal verbale bisogna abolire i verbali che sono i soli atti che fanno fede che il testimonio ha assunto l'obbligazione, e sarebbe mestieri riferirsi a quelle memorie portatili, a quel *vade mecum* a cui alludeva l'onorevole Senatore Vigliani, e che egli diceva essere nelle tasche di ogni consigliere e d'ogni giudice allorchè riceve simili atti. Ma se si vuole un atto che constati l'obbligazione che il testimonio ha assunto, è mestieri che vi sia un verbale, e se questo verbale c'è bisogna necessariamente

che attestati i fatti che la legge ha voluto che fossero attestati; fatti che come ho ora dimostrato sono importantissimi a dare forza, a dare efficacia, a stabilire la estensione del giuramento, e a costringere il testimonio a servire convenientemente la giustizia. E con ciò mi pare dimostrato che il fatto che formava il soggetto dell'osservazione dell'onorevole Senatore Vigliani era tutt'altro che leggiero, e che era per l'opposto un fatto grave; e che non fu che la ornata e vivace sua parola che potè per avventura farlo comparire a taluno come cosa di lievissimo momento.

L'onorevole Senatore Vigliani concluse il suo discorso invitando il Senato a votare questo progetto di legge in ricambio della cortesia che il Ministero aveva avuto di portarlo all'iniziativa del Senato.

Io verità non posso nascondere che questa perorazione mi ha fatto un po' di senso. Noi abbiamo già udito altre volte lamentare che si adducesse al Senato, come argomento di adottare un progetto di legge, che esso fosse già passato all'altra Camera, perchè ove non lo si adottasse tal quale, avrebbe dovuto ritornare all'altro ramo del Parlamento. Ora si invoca la ragione opposta, e ci si dice che poichè noi votiamo per i primi questo progetto di legge lo dobbiamo accettare.

Anzitutto non posso ammettere che possa chiamarsi cortesia l'atto pel quale il Ministero presentò all'iniziativa del Senato un progetto di legge. Il Senato, tranne le materie finanziarie, è posto dallo Statuto nella stessa condizione dell'altro ramo del Parlamento, nè v'ha per lui ragione diversa per cui le leggi possano o debbano essere portate piuttosto all'iniziativa sua che non all'iniziativa dell'altra Camera. Conseguentemente il distribuire queste presentazioni equamente fra i due rami del Parlamento, io non lo posso considerare come atto di cortesia, ma sibbene, come è, atto di esecuzione di quelle attribuzioni che lo Statuto ha confidato a questi due corpi politici.

Ciò premesso, io poi domando: è egli con la votazione e l'accettazione di un progetto di legge che si possa far atto di cortesia al Ministero? Niuno più di me è disposto di fare uno di questi atti verso uomini eminenti, con alcuno dei quali mi onoro di essere legato in amicizia; ma certo non mi indurrò mai a votare un progetto di legge per fare atto di cortesia e per fare piacere al Ministero.

Ma v'ha di più: l'onorevole Senatore Vigliani ha concluso dicendo: non rigettate questo progetto di legge come una sentenza la quale condanna un reo. Io verità questo modo di collocare la questione mi pare singolarissimo. Dunque il Senato non potrà dare un voto contrario ad un progetto di legge senza che questo voto abbia la portata di una sentenza di condanna che mandi un imputato in prigione? Io pertanto non sono punto disposto ad aderire agli inviti a questo riguardo fatti dall'onorevole Vigliani; e quando pure fossi in bilico nella mia opinione, coteste ragioni non potrebbero mai

valere, neppure per un grammo, a far propendere nel mio animo la bilancia piuttosto dall'una parte che dall'altra, essendo che io credo che in fatto di leggi la bilancia non possa traboccare da una parte che in forza delle ragioni che si addussero per provare ovvero per escludere la giustizia e la bontà delle leggi e per effetto dell'intima nostra convinzione.

L'onorevole Senatore De Foresta nel suo discorso di ieri volle rettificare alcune allegazioni che io feci intorno al risultamento dei voti dei due Uffici Centrali che primieramente avevano esaminato questo disegno di legge allorquando era diviso in due, supponendo che io fossi caduto in errore.

Egli è vero che io non appartenni né all'uno, né all'altro di que' due Uffici e conseguentemente le nozioni che io potei avere a questo riguardo non le potei conseguire che informandmene presso alcuni dei membri dei medesimi. Ora queste informazioni io le aveva prese prima di parlare, e ciò che dissi era conforme alle informazioni avute.

Dopo le rettificazioni dell'onorevole Senatore De Foresta io mi sono posto in debito di fare nuove indagini per vedere se in realtà io fossi caduto in errore, errore che certamente sarebbe stato involontario, imperocchè la cognizione dei fatti non sarebbe dipesa da scienza mia propria. Ma queste nuove informazioni hanno pienamente confermato ciò, che già aveva detto. Io dissi che a quei due progetti di legge gli Uffici non avevano fatto buon viso. Or bene mi risulta che la prima volta che erano stati presentati al Senato e che erano passati a due distinti Uffici Centrali non si era riuscito mai a costituirsi in essi una maggioranza in favore dei progetti di legge; ed anzi fui da qualche membro di quei due Uffici assicurato che i due Uffici divisi erano in maggioranza contrari a codesti disegni di legge. Poscia i due Uffici credettero, sull'istanza di alcuno dei membri dei medesimi, di riunirsi in un Ufficio solo, ed in un'adunanza nella quale uno dei membri che era contrario alla legge non poté per ragioni di salute intervenire, si sarebbe ottenuto una maggioranza. Si fu dopo questa riunione illegale, che si venne in Senato a domandare che si regolarizzasse la riunione dei due Uffici; e fu allora che il Senato avendo negato di dare questa facoltà, le due leggi furono ritirate dal signor Ministro che le ha riproposte in una legge sola, la quale diede luogo alla nomina di un solo Ufficio Centrale, che è l'Ufficio attuale.

Da ciò il Senato scorderà che le cose che io aveva dette, consentanea ai fatti che ora ho esposti, erano pienamente conformi al vero, e che conseguentemente non erano suscettive di alcuna rettificazione.

Le discussioni che si fanno in questo recinto sono sempre distinte per la cortesia dei modi e per ogni sorta di riguardo, ed io credo che da questa temperanza non mi sono punto allontanato nel lungo discorso che ho avuto l'onore di fare al Senato. Ma l'onorevole

Senatore De Foresta credette di poter dire alla maggioranza dell'Ufficio Centrale che essa aveva combattuto il progetto per idee preconcepite; credette di poter dire a me, che lo aveva combattuto col divisamento di non trovarvi nulla di buono, ed in un momento di maggior zelo andò sino a dire (facendosi difensore non più della legge ma del Ministro stesso) che io avevo detto cosa non conveniente, allegando che il progetto ora in discussione, che modifica estesamente e largamente il Codice di procedura penale, era stato presentato senza che il Codice fosse stato riveduto.

Mi crederei molto colpevole se mi sfuggisse dalle labbra pur una parola per giustificare gli onorandi miei Colleghi della maggioranza dell'Ufficio Centrale, coi quali ho avuto la fortuna di votare.

Per quanto poi riguarda me stesso, dichiaro ricisivamente che non sento il bisogno di rispondere.

L'onorevole Senatore De Foresta concluse il suo discorso chiamandoci ad accettare questo progetto nel nome della concordia delle provincie italiane, quasi che, accettandosi o respingendosi il medesimo, la concordia potesse andar rotta. Giudicherò il Senato se il convertire una questione meramente giuridica e legislativa in una questione politica sia il miglior mezzo di cementare la concordia.

L'onorevole Senatore Coppola disse parimenti che i Codici penale e di procedura penale delle antiche provincie erano stati accettati dalle provincie meridionali, perchè il Codice di procedura conteneva l'istituzione dei giurati, la quale era istituzione napoletana, e ci parlò anche dell'egemonia piemontese, la quale fosse stata accettata da quelle provincie.

Mi permetta l'onorevole Senatore Coppola che con tutto il rispetto che io professo alla sua persona, gli dica che, educato da 16 anni ad una scuola parlamentare, nella quale null'altro appresi che a pensare ed a lavorare per l'Italia, mi fecero la più dolorosa impressione le sue parole. (*Sensazione.*)

No, l'egemonia piemontese non v'è più, e cessò di esistere dal momento che è gloriosamente sorta l'egemonia dell'Italia. (*Bene, bravo.*) E, Signori, noi qui (*con forza*) in questo stesso recinto abbiamo lavorato per 12 anni a spegnere l'egemonia piemontese, per far nascere dalle sue ceneri l'egemonia italiana. (*Benissimo.*)

Il Piemonte, è vero, ha avuto la fortuna di poter comunicare alcune delle sue leggi, e massime quelle che avevano un nesso colle cose politiche, alle altre provincie d'Italia; ma queste leggi non furono ad esse estese perchè fossero piemontesi, no, ma perchè per la forza ineluttabile delle cose, queste leggi, in gran parte politiche, non potevano non ritenersi, almeno, che come le meno cattive.

Che se nelle antiche provincie avessimo avuto la sventura di essere governati da una Corona borbonica, e le provincie meridionali per contro avessero avuto la fortuna di essere rette da quel miracolo di lealtà che è la Casa di Savoia, invidia e ammirazione dell'Eu. ro

in questo momento l'Italia vivrebbe sotto l'impero dei Codici delle provincie napoletane. (*Segni di approvazione.*)

Io qual modo si conservi la concordia d'Italia, lo dirò io:

Quanti qui sediamo figli della stessa madre, tutti qual più, qual meno, per lei abbiamo lavorato, sofferto, e sperato; e le comuni fatiche, le sofferenze e le speranze hanno consolidato il vincolo della nostra comune origine.

Qui (e lo dico con orgoglio dopo 35 anni di aspirazioni), qui siede il Senato d'Italia. Quanti qui siamo, ossiacchè difendiamo, ossiacchè combattiamo un disegno di legge, lo facciamo nel solo nome d'Italia, pel di lei bene, per la di lei gloria. Ed il signor Ministro, che ha presentato questo progetto lo difende (ne pongo la mia fede) nel nome d'Italia; ed è in questo nome che noi lo combattiamo. Ed io, Signori, che ho combattuto, non con acerbità, ma colla vivacità che ispira una profonda convinzione, questa legge, io, se essa avrà la fortuna di essere sancita dal voto del Parlamento italiano, io pel primo chinero riverente la fronte innanzi a lei, e la venererò, e l'avrò cara, ancora più assai che se fosse uscita dal solo mio voto.

Così si conserva, così e non altrimenti, si cementa l'egemonia e la concordia d'Italia (*Bravo, bene. Applausi generali.*)

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non ho chiesto la parola, o Signori, per riandare tutti gli argomenti che furono esposti nell'ampia discussione finora agitata; ma avendo io il primo esposto i motivi che mi determinavano a presentare al Senato questa legge ed essendo dipoi addotti molti argomenti che erano lontani dalla mia previsione, sento il debito di toccare di alcuni punti generali che non furono da me trattati.

Ma prima ancora di entrare nella discussione, io non posso astenermi dal rendere plauso alle ultime parole proferite con caldo e sincero animo dal Senatore Cadorna, nè io ritenterò di ripeterle, e prolungare la viva commozione che hanno prodotto nell'animo dei Senatori.

Certamente io presentava questa legge con piena fiducia al Senato, e non dubito che le contrarietà incontrate dalla legge muovano da convincimenti sinceri e rispettabili; ed io dichiarai sin dal principio che se aveva il debito di combattere l'opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale, sentivo nel tempo stesso l'obbligo di rispettarla come sincera e coscienziosa.

L'onorevole Senatore Cadorna ha combattuto principalmente questo progetto di legge per una ragione estrinseca al merito della legge medesima. Egli si occupò nella prima parte del suo discorso e si è occupato nuovamente oggi a dimostrare che una riforma come que-

sta, la quale in varie parti modifica il Codice di procedura penale, non potesse farsi parzialmente senza grave pericolo,

Signori, a ciò fu risposto; ma contro questa osservazione, della quale l'onorevole Senatore Cadorna ha fatto quasi l'Achille de' suoi argomenti, aggiungerò alcune brevi osservazioni.

È indubitato che il sistema di una revisione compiuta, quando si ha un Codice intero, sia preferibile a quello delle riforme parziali. Nondimeno questo principio, come bene avvertiva l'onorevole Senatore De Foresta, non può essere accettato in modo assoluto. Non può essere accolto in modo assoluto, segnatamente nelle condizioni in cui si trova al presente l'Italia. Composta di mano in mano di Stati nei quali avevano vigore leggi varie, consuetudini diverse, può accadere ed accade che ad ogni tratto si riveli un errore, si scuopra un'esigenza, la quale dimostri come necessari ed urgenti alcuni speciali provvedimenti.

E per verità lo stesso onorevole Senatore Cadorna ammetteva le riforme parziali, a condizione, egli diceva, che ne fosse constatata l'urgenza.

Pertanto se io potrò dimostrare che questa urgenza sia evidente ed incontrastabile, spero che lo stesso Senatore Cadorna non muoverà ulteriore opposizione al mio assunto.

Egli avvertiva in secondo luogo che le riforme, benchè parziali, possono ammettersi solo come effetto di una revisione compiuta, ed andando innanzi nei suoi ragionamenti, osservava che la legge da me proposta importava la diretta abrogazione di alcuni articoli del Codice di procedura penale, che poteva uenire anche ad altre conseguenze non prevedute e forse imprevedibili.

Ma che quando si proponga una riforma colui che la propone abbia l'obbligo di rendersi conto e delle disposizioni che sono colpite da questa riforma e delle conseguenze tutte che essa produce rispetto alle disposizioni esistenti, è una verità che non potrebbe essere messa in dubbio.

Ma è parimenti certo che volendo provarsi di non essersi adempiuto a quest'obbligo sarebbe mestieri dimostrare non già che il 1° e 4° articolo importavano deroga agli articoli 10 e 11, non già che da quegli articoli nasceranno altre conseguenze non espressamente scolpite nella legge, ma che stando gli articoli proposti dal Governo, essi urtavano con altre disposizioni non abrogate, non erano più conciliabili con altri articoli dei quali si era affatto tacito. Dopo siffatta dimostrazione si poteva con ragione accusare il Ministro di poco accorgimento dicendogli: ma voi avete fatto una proposta senza rendervi conto delle conseguenze che essa porta: avete fatto una proposta che si trova in contraddizione colle disposizioni che dalla vostra proposta non sarebbero abrogate; nè può la vostra proposta concorrere con altra serie di disposizioni di leggi

a formare quel tutto uno e regolare che deve guidare il giudice nelle procedure penali.

Ma poichè fu invocata l'autorità degli esempi, mi permetterà l'onorevole Cadorna di rammentarne alcuni pochi i quali ebbero luogo in Francia, nel Belgio e nell'Italia.

In Francia colla legge del 2 gennaio 1850 si è modificato il Codice d'istruzione criminale relativamente all'azione delle sentenze contumaciali; colla legge del 3 luglio 1852 si abrogò il Capo 4°, Titolo 2° del Codice di procedura riguardante la riabilitazione dei condannati; colla legge del 10 giugno 1853 si modificò la composizione dei giurati; colla legge del 9-10 dicembre 1853 furono modificate le disposizioni del Codice circa le domande di nullità delle ordinanze di rinvio delle sezioni d'accusa; colle leggi del 21 marzo e 4 aprile 1855 fu modificata la composizione delle Corti d'assise, e furono date disposizioni intorno ai mandati di deposito; con legge del 13 giugno 1856 furono modificate molte disposizioni concernenti l'appello, e con legge 17 luglio 1856 fu surrogato alla Camera di consiglio il giudice d'istruzione.

In ciascuna di queste leggi era contenuta una riforma parziale e ciascuna di queste riforme importava l'abrogazione di molti articoli del Codice di procedura penale; ed è da notare segnatamente la legge del 10 giugno 1853, la quale non fu proposta nel modo indicato dall'onorevole Senatore Cadorna, ma essa portava una numerazione speciale di articoli, e conteneva la clausola derogatoria di tutte le disposizioni alla medesima contrarie.

Non ricorderò, poichè mi pare superfluo, le riforme speciali compiute nella stessa guisa nel Belgio ed in altri paesi d'Europa, ma rammenterò sibiens che qui tre modificazioni importanti e parziali furono fatte al Codice di procedura penale: l'una nel 1851, intorno alle disposizioni del Codice di procedura penale, sulla polizia giudiziaria e credo che questa proposta fosse presentata dall'onorevole Senatore Galvagno, ma certamente contrassegnata dall'onorevole Senatore De Foresta; la seconda nel 1854 intorno al Codice penale e di procedura penale sulla competenza correzionale per i reati commessi dai minori di anni 14, pel rinvio ai tribunali degli imputati punibili col carcere a cagione di attenuanti, pel rinvio ai giudici mandamentali delle cause di percosse e ferite fatte senza armi proprie, e che non portino impedimento al lavoro oltre a 5 giorni, per i casi in cui deve concedersi la libertà provvisoria, ecc.

Finalmente una riforma parziale ebbe luogo nel 5 luglio 1854 contenente modificazioni ed aggiunte al Codice penale relativamente a molti articoli del Codice stesso.

Queste riforme furono tutte proposte e sanzionate nella medesima guisa in cui io ho proposta la riforma di cui ragioniamo, cioè con articoli distinti e contenenti clausola derogatoria.

Adunque è manifesto che le obiezioni di metodo

sulle quali principalmente si fondava l'onorevole Senatore Cadorna non potrebbero essere recate innanzi senza sconoscere gli esempi parlamentari d'Italia e di altre nazioni.

La questione adunque consiste solo nel merito delle riforme che ho avuto l'onore di proporre; se esse sono accettabili, se non contraddicono ad altre disposizioni che siano nei Codici, io spero che saranno giudicate meritevoli della sanzione del Senato; se per contrario queste proposte potessero mettere in pericolo in un modo qualunque i diritti dei cittadini o le ragioni della giustizia, allora io primo dirò al Senato respingeteli, contento che il Senato abbia svelato un errore che potrebbe tornare a danno della società e della giustizia.

Io non entrerò nell'esame del merito di ciascun articolo, ma non posso dispensarmi dal notare che una sinistra preoccupazione ha certo invaso gli animi degli avversari di questa legge. Non ho bisogno di dire che questa preoccupazione muove per fermo da fini nobilissimi, ma essa non è perciò meno esiziale ai diritti della verità, alle ragioni della giustizia. Ed in vero, come mai è accaduto che io abbia potuto dagli avversari di questa legge veder messi in dubbio e contrastati alcuni principii e alcuni fatti che a me sono paruti e paiono ancora inoppugnabili? Come mai si è potuto dubitare dei vantaggi economici che apporta la legge? Come si è potuto contrastare che questa legge intende alla celerità dei giudizi nei minori reati, e quindi alla prontezza, alla certezza della pena? Come si è potuto dubitare dei vantaggi della riforma che si introduce in quanto all'istruzione, quando la proposta non fa che surrogare agli espedienti che la forza delle cose ha suggerito, uno stato di diritto? Come si è potuto contrastare l'utilità della riforma quanto all'abolizione delle opposizioni in materia contumaciale, che non servono ad altro che a prolungare i litigi, a ritardare la pena, ad agevolare le litanze, le fughe? Tanto questa proposta doveva riuscir meno sfavorevole ai giureconsulti di queste provincie, in quanto che nei giudizi civili le leggi di queste provincie, con saggio accorgimento, non consentono tutta quella ampiezza per la contumacia e l'opposizione che in Francia ed in altre parti del Regno è ammessa a scapito della giustizia. Come, o Signori, non ho dovuto io trasecolare vedendo al vostro cospetto, innanzi a' miei occhi, così snaturate le disposizioni dell'articolo 15? Le gravi parole che su quell'articolo furono pronunziate in questo recinto e che non poterono non suonare amarissime nel mio animo, mi misero per un istante in dubbio se veramente io non avessi avuto la colpa di infrangere il freno salutare della legge contro i delinquenti, di scuotere le forze tutelari dell'ordine sociale.

Ma tornato alla seria e pacata lettura dell'articolo 15, io ebbi a persuadermi che le accuse che mi vennero rivolte non erano meritate. Quale era stato lo scopo di quest'articolo? In alcuni leggieri delitti per quali non è turbato nè l'ordine pubblico, nè l'interesse sociale,

se l'azione penale non è promossa dalla querela, se non è accompagnata dal concorso della parte offesa, non raggiunge il suo scopo. Voi udiste, o Signori, le parole eloquenti del Senatore Vigliani, il quale affermava che 3/4 almeno dei processi che si iniziano in questa specie di reati, senza il concorso della parte falliscono al loro intento: e 1) falliscono con discapito della giustizia, con detrimento del pubblico erario.

Io mi permetterò di leggere a questo proposito un brano di rapporto che ritrae con efficacia la medesima idea, che non può essere in nessun modo disconosciuta. È il regio Procuratore di Avellino che così scrive: « In queste provincie come è facile a destarsi il sentimento dell'ira e della vendetta, così pure è sollecito a spegnersi, e dare luogo agli altri, della pietà e del perdono.

» Nei primi momenti di un'offesa qualunque si è facile a querelarsene per lo più anche ad esagerare i fatti, ma non passa gran tempo che coloro stessi, che denunciato il reato, quasi mormoravano della giustizia che non li vendicava prontamente, sono poi essi medesimi che si fanno ad intercedere per i loro offensori e mormorano in cambio della severità dei giudizi e delle leggi che non consentono al perdonare che essi fanno.

» Di qui una quantità di giudizi inutili, imperocchè, quando soprattutto le prove generiche non costituiscono esse sole la dimostrazione del reato, offesi e testimoni concorrono tutti a negare i fatti o almeno a spargervi maliziosamente tanta parte di dubbio da trascinare la coscienza dei giudicanti a dichiarazioni di assoluzione od almeno a benignità di sentenze.

» I risultamenti statistici del primo semestre di quest'anno fanno prova convincentissima di questa verità. Sopra 462 imputati sui quali ha provveduto in questo semestre questo tribunale circondariale, solo 155 sono stati condannati, i rimanenti 314 furono assolti. La più parte per difetto d'indizii derivanti appunto dalla benignità degli offesi, e dalle mutazioni del processo scritto operate dai testimonii uditi in pubblica discussione.

» Non passa giorno che in questo mio ufficio non si presentino parti offese, che, memori dell'antico rito, insistono perchè la loro remissione sia accettata, mostrando così anticipatamente quella benevolenza per gli imputati che non lasciano poi di far prevalere nelle pubbliche discussioni.

Mi parve adunque che fosse di grande utilità che in quei reati i quali non portassero verun turbamento all'ordine sociale si attendesse la querela della parte offesa. E questa idea era nettamente scolpita nelle parole del primo inciso dell'articolo 15, dicendosi in esso che era necessaria la querela pe' delitti che offendono meramente le persone de' privati o le loro proprietà. Nè a ciò io mi fermava, ma volevo pure che quando anche si trattasse di questi reati, se essi fossero accaduti in certi luoghi, se commessi da certe persone, se a danno

di alcuna altre, non potesse l'azione penale essere trattenuta dalla mancanza della querela privata.

Per quanto riguarda la proprietà io portava lo scrupolo fino ad escludere dalla eccezione in ogni caso il furto, fosse pur tenue o minimo.

Eppure è accaduto che io abbia potuto udire in questo recinto che il detto articolo aboliva l'azione penale per il duello, anche per l'omicidio commesso in duello e che perciò non sarebbe d'ora innanzi possibile il giudizio per siffatto reato senza la querela della parte, che in questo caso sarebbe certamente mancata.

Ma, Signori, non è forse il duello la più audace usurpazione della potestà della legge, la più violenta surrogazione delle forze individuali all'autorità della giustizia? E non esclude il detto articolo dalla eccezione le ferite con armi proprie, ed ogni reato a cui segna l'omicidio? E come mai, si è pur detto, che coloro i quali fabbricano grimaldelli e chiavi false per quest'articolo d'ora innanzi sarebbero stati immuni dall'azione penale?

Colui che fabbrica chiavi false o grimaldelli offende non solo i privati, ma l'ordine pubblico, minaccia la proprietà di tutti, e non solamente la proprietà, ma, come bene avvertiva un altro Senatore, minaccia la vita di tutti. Ora come potevano questi reati essere compresi nell'art. 15?

Ma permettete, Signori, che il commento di quest'articolo meglio che farlo con le mie parole io lo ripeta dagli scritti di un giureconsulto che consumò tutta la sua vita nell'amministrazione della giustizia penale e le cui opere riscossero il plauso di tutti i criminalisti d'Europa.

Egli dice: « Queste eccezioni si distinguono in tre classi. Vengono in primo luogo tutti i reati correzionali e di semplice polizia, quando non riguardano che la semplice persona dei danneggiati e degli offesi. Non si nega che delle obbligazioni, le quali con questi reati si violano, la società intera è garante, al pari di quelle la violazione delle quali porta a pene maggiori.

» Ond'è che se gli offesi richiamano su di essi la vigilanza del magistrato, benchè non chieggano ristoro alcuno di danni, il magistrato deve con uguale zelo impugnare anche allora le armi della legge: ma non può mettersi in dubbio che minima, e quasi impercettibile è la scossa che la società ne risente e che se tace l'offeso, se l'offeso perdona al delinquente, ella può tollerarne l'impunità; e la riconciliazione delle parti è un bene per il pubblico assai maggiore di quello che potrebbe risultare dalla pena.

» E pena non è forse il chiedere mercè dell'offeso? Ed aiutato dalla religione, non è forse questo anche un germe di sensi generosi e benefici?

» In secondo luogo vi ha degli atti d'incontinenza i quali attaccano solamente i costumi privati e l'ordine interno delle famiglie.

» Se questi fossero commessi per debolezza scam-

bievole sarebbero disordini morali e non reati civili, e quindi esenti per loro natura da ogni civile punizione. Solo quando sono commessi in dispregio del pubblico pudore, o con violenza, diventano reati propriamente detti.

» Ma chi non sa come dubbio sia nel secondo caso il carattere della violenza, quando non si trascorra che di poche linee la debolezza scambievole?

» Mescolarvi fino dai primi atti il Ministero Pubblico fa sì che il pudore denunsi tutto per violenza; ma per lo più dopo i primi atti di procedimento, posto il fatto nella vera sua luce, il reato svanisce, e l'onta di un processo pubblico rimane.

» All'incontro n'è agevole la riparazione quando le armi giudiziarie si mostrano solo da lontano per accelerare il ritorno alla ragione, ed avvalorare i sentimenti d'onestà e di religione.

» Se dunque la violenza non ha i truci caratteri che sogliono spaventare tutto il pubblico, il metterla per Pubblico Ministero alla luce, è sovente lo stesso che scoprire una debolezza ignorata, squarciare nella parte più delicata il cuore di coloro che ne ricevono vergogna, e nulla riparare.

» Così il male della punizione e dell'accusa verrebbe a superare di tanto il male dell'oblio, che resterebbe quasi senza compenso.»

Io commetto fiducioso alla meditazione del Senato i pensieri di Nicola Nicolini.

Le riforme da me proposte erano urgenti; ciò mi determinava a proporre una riforma parziale, ma nel proporla io pensava che essa doveva essere tale da potersi comprendere nella riforma generale dei Codici che più tardi sarebbe stata fatta.

Il mio pensiero, quando io volgeva l'animo a questa proposta, non si fermava più sopra una che sopra un'altra provincia, ma siccome dal mio cuore, così pure dalla mia mente erano tutte in un fascio abbracciate; io guardava a tutto il Regno, e queste riforme mi sembravano utili ed importanti per tutte le provincie italiane. Siffatte riforme producevano, a mio avviso, grandi utilità nell'amministrazione della giustizia, utilità intorno alle quali si può disputare, ma che per ultimo saranno dalla coscienza di tutti riconosciute ed ammesse. Questa riforma produceva il vantaggio di accelerare il corso della giustizia correzionale nei piccoli reati, nè si può disconoscere questo risultamento, quando il giudizio di essi si attribuisce al giudice locale. Produceva il vantaggio di deferire la cognizione di questi piccoli reati al giudice, che siccome più vicino era il più atto ad attendere con successo alla raccolta delle prove. Produceva il vantaggio di spegnere la speranza dell'impunità, che è favorita segnatamente dagli indugi, imperocchè quando il giudice è lontano, e tardo il giudizio, l'ho già dimostrato e debbo ripeterlo, l'impunità trionfa e, giova il ricordarlo, l'impunità nei piccoli reati cagiona i reati più gravi, può generare i fatti più atroci. Produceva il vantaggio di

rendere pronta ed efficace la pena. Produceva il vantaggio di risparmiare un cumulo di ansie e di dolori per quelli che sono sottoposti ad un giudizio penale, dolori gravi per tutti coloro i quali attendono il successo del giudizio, rimanendo fuori del carcere, ma gravissimi per quelli pe' quali all'ansia del giudizio si aggiunge la privazione della libertà. E questi dolori io vi dimostrava innumerevoli in tutte le provincie del Regno d'Italia.

Non mi parve, o Signori, che contro questi vantaggi potessero reggere le obiezioni di minorata guarenzia. Le medesime obiezioni che contro questa legge ho udito muovere in questo recinto, io le udiva quando si trattava di allargare la competenza dei giudici di mandamento in materia civile, e forse anche allora si sarebbero ripetute con eloquenti discorsi, se il Codice fosse stato portato alla votazione del Parlamento. L'esperienza ha mostrato che quelle obiezioni e quelle voci non avevano fondamento, ed io spero che la medesima sorte incontreranno gli argomenti che ora adducono gli avversari di questa riforma.

I vantaggi che ho esposti e ch'io mi prometteva dalla presente riforma, non erano tali che potessero tornare a beneficio di alcune provincie o di alcune parti d'Italia. Essi si riferivano all'amministrazione della giustizia correzionale, cioè a tutte le provincie italiane. Però io riguardava le dette riforme come utili per tutto il Regno. Ma considerazioni speciali a talune provincie mi mostravano queste riforme urgenti, mi spingevano ad affrettarle ed a proporle prima di presentare il nuovo Codice di procedura penale.

Io ho già con esattezza esposti al Senato i motivi di questo mio convincimento; nondimeno è importante che io torni sopra alcuni fatti, e lo farò brevemente.

L'onorevole Senatore Pinelli ha detto che se davvero l'ordinamento dell'amministrazione della giustizia correzionale producesse gravi mali, egli non tarderebbe, nè penserebbe che il Senato sarebbe stato lento a riparare ed a porgere gli opportuni sussidi. Ma egli dubitava dell'esattezza e dell'estensione di questi mali, e a dubitarne pareva sospinto dalla lettura di un discorso del quale io medesimo aveva recitato alcuni brani in questo recinto. Era il discorso del regio Procuratore di Napoli, dal quale risultava che innanzi a quel tribunale, il quale aveva sostenuto un lunghissimo lavoro, le cause rimaste a decidere non erano poi moltissime.

Ma l'onorevole Senatore Pinelli trascurava d'avvertire che quel discorso riguardava il tribunale di Napoli, il quale è composto di sette sezioni; obliava d'aver io rammentato come a spedire quel grave compito si erano i magistrati sobbarcati a tenere udienze straordinarie: obliava che questo sforzo che si può richiedere, ed ottenere per alcuni mesi, per un anno, ma non per più lungo tempo, non sarebbe stato possibile nella maggior parte degli altri tribunali del Regno, e specialmente in quelli i quali sono dotati di una sola se-

zione che attende ad un tempo agli affari civili ed ai correzionali.

L'onorevole Senatore Castelli e l'onorevole Senatore Cadorna non disconoscendo in nessun modo la gravità di quei mali, resi evidenti dalle cifre che io aveva esposte, si facevano ad indicarne le cause. A me giova il provare che essi si siano dilungati dal vero, quando hanno supposto una causa temporanea e passeggera. Ciò si rileva dal primo mio discorso; ma mi occorre di fermare su questo punto l'attenzione del Senato.

Io presentava al Senato i risultati di una statistica, che comprendeva il decennio decorso dal 1830 al 1840; erano i tempi più calmi per le provincie napoletane, ed in quei tempi la statistica correzionale dava i seguenti risultati: 1831, 70,964 processi — 1832, 83,058 — 1833, 66,037 — 1834, 70,035 — 1835, 76,843 — 1836, 74,416 — 1837, 71,165 — 1838, 82,142 — 1839, 83,602 — 1840, 87,681.

E noti il Senato che qui si tratta solamente dei processi correzionali, riguardanti cioè i delitti, poichè per le contravvenzioni c'è una statistica diversa.

Da questa statistica io deduceva quella media che ebbi l'onore di presenare al Senato, che era cioè di 77,980 delitti nel corso di ogni anno.

Io presentava ancora al Senato i risultati delle statistiche odierne dalle quali appare che nelle provincie napolitane si possono averne circa 35 mila delitti nel corso di un anno. Ora io richiamo l'attenzione del Senato su questa differenza.

L'onorevole Senatore Castelli e l'onorevole Senatore Cadorna affermano che i delitti correzionali in questo momento si sono accresciuti e moltiplicati, come avrebbe dovuto essere, per effetto delle congiunture straordinarie in cui versano quelle popolazioni. Ma la statistica ci porge documenti contrari. Secondo la statistica i reati correzionali nelle provincie napolitane, che prima erano in numero di 77 mila circa, oggi sommerebbero a circa 35 mila.

E come mai, o Signori, in un paese che esce da una rivoluzione in cui tanto gravi e strani spostamenti sono avvenuti, in cui dura ancora un'agitazione che di necessità deve portare nel suo grembo un maggior numero di delitti, il numero dei delitti si è invece scemato?

D'onde deriva questa differenza in meno? Come si spiega essa?

Signori, mi è doloroso il dirlo, ma trattando gli interessi del paese abbiamo il debito di non nascondere il vero anche quando mettendolo in luce ci rechi molestia e tormento. La spiegazione è questa, che nel 1861 e 1862 vi è stato un numero di delitti assai maggiore di quello che apparisce dalla statistica, e forse anche maggiore del numero che si ritrae dalle statistiche precedenti; la spiegazione è che de' 77 mila circa delitti, che erano una cifra ordinaria della statistica correzionale, 40 mila e più non sono stati nè denunziati, nè perseguitati, nè puniti. Ecco la sola e assai grave con-

seguenza che si può ricavare dai fatti e che io raccomando alla meditazione del Senato; se una giustizia più vicina, più attiva, più conveniente sorgesse, la statistica odierna crescerebbe, ma non a scapito, sibbene a beneficio della morale pubblica, non a vantaggio, ma a spavento dei colpevoli.

Ma, lasciando anche da parte queste considerazioni, io credo di avere dimostrato che la sola cifra che oggi-giorno risulta dalle statistiche che si vanno compilando si trovi assai maggiore di quella che potrebbe costituire il giusto compito dei magistrati che sono destinati alla giustizia correzionale.

E sono lieto di aver consenzienti su questo punto gli onorevoli Senatori Cadorna e Castelli.

In effetto, o Signori, secondo la statistica del 1863, solamente nel primo semestre vi sarebbero stati nientemeno che 5816 procedimenti correzionali rimasti pendenti, e 9165 imputati non giudicati, così che nel giro d'un anno avrete il numero di circa 18000 imputati non giudicati, alcuni dei quali vivranno nell'affannosa aspettazione del giudizio ed altri languiranno nel carcere.

Se si guarda poi alle antiche provincie la cifra dei processi che non sono spediti e degli imputati che non sono giudicati è certo minore; ma è pure considerevole e non può non far impressione sull'animo vostro.

In queste antiche provincie, nel solo primo semestre rimanevano pendenti 1262 giudizi e non ancor giudicati 1388 imputati, cosicchè nel corso dell'intero anno vi sarebbe il numero di circa 3000 cittadini travagliati dall'ansia di un giudizio correzionale non ancora giudicati.

Ebbene, o Signori, se l'onorevole Senatore Cadorna, se l'onorevole Senatore Castelli affermavano, nè a fronte degli esposti fatti era possibile il contestarlo, che l'organico giudiziario, nel modo in cui è attuato nelle provincie napoletane, non provvede all'amministrazione della giustizia correzionale, io domando quale è la conseguenza che si può dedurre da questi fatti? Io l'accennava fin dalle mie prime parole, l'accertamento di questi fatti non può portare che adue conseguenze, o l'accrescimento di tribunali circondariali o l'aumento delle attribuzioni dei giudici di mandamento.

Se la proposta che ho avuto l'onore di presentare al Senato, se la discussione avvenuta intorno ad essa non fosse riuscita ad altra conseguenza che a quella di constatare il fatto che l'ordinamento giudiziario attuale non provvede ai bisogni della giustizia correzionale nelle provincie meridionali, io sarei pienamente pago. Ammesso questo fatto, accertato qui nel Senato del Regno, al vostro cospetto, e dalle parole degli stessi avversari della legge, non dubito punto che se la legge da me proposta sarà respinta oggi, sarà votata domani. E sarà votata perchè non io proporrei, ne vi sarebbe ministro alcuno il quale oserebbe proporre l'aumento di un solo tribunale circondariale, tanto è impossibile che vi sia un Ministro che proponga l'aumento di 20 tribunali

nelle provincie meridionali, siccome vorrebbe l'onorevole Senatore Castelli.

Altri combatteranno questo provvedimento come portante aggravio alle finanze dello Stato, io lo combatterò per ben più alte considerazioni, delle quali ho già fatto cenno nel primo mio discorso.

Adunque se è chiaro che l'amministrazione della giustizia correzionale non può procedere in una gran parte del Regno; se è manifesto che le proposizioni da me fatte, mentre riparano a questi danni, provvedono anche più efficacemente all'amministrazione della giustizia in tutto il Regno; se per nessuna ragione si possono queste proposte contrastare, io confido che esse otterranno il vostro suffragio.

Aggiungerò ancora una considerazione generale. Tutto il lavoro dell'odierna civiltà consiste a surrogare alle solennità le garanzie reali, ad alcune forze fittizie le forze reali; a questo concetto corrisponde la presente legge, a procedimenti più solenni ma tardi e perciò spesso vani, surroga giudizi pronti, spediti, efficaci: in tal guisa rende la repressione immancabile e veramente salutare. Tutte le disposizioni della presente legge tendono ad invigorire l'esercizio dell'azione penale, a renderlo meno grave agli stessi colpevoli, più efficace e più proficuo per la comunanza civile.

Sono questi vantaggi a cui tutti dobbiamo concordemente aspirare, ed io confido che il Senato mostrerà di apprezzarli approvando la legge da me proposta.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Signori Senatori, se ieri sera ho chiesto la parola, non fu per rientrare nella discussione generale che dopo massime i luminosi e giustamente applauditi discorsi del Senatore Vigliani e dell'onorevole Guardasigilli, credo pienamente esaurita, ma per rispondere ad appunti a me diretti nei quali sarei stato in diritto di chiedere la parola per un fatto personale se questa non mi spettasse ancora sul merito della questione.

L'onorevole Senatore Cadorna mi rimproverava nella seduta di ieri di aver combattuto argomenti da lui non adottati, questo è vero; ma l'onorevole Cadorna dimenticava che fin dalle prime parole del mio discorso dicevo che rispondevo non solo al suo discorso, ma ben anche alla relazione scritta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, anzi prima a questa poi ad esso signor Senatore Cadorna.

Egli mi addebitava di avere citato, all'appoggio della mia affermazione, che il principio che non debbansi di leggieri riformare i Codici non sia assoluto, due leggi francesi del 1832 e del 1863, mentre che esse provavano appunto il contrario.

La prova di questa sua asserzione la deduce da che colla legge del 28 aprile 1832 siano sostituiti gli articoli con questa legge approvati ad altrettanti del Codice penale e del Codice di procedura penale, e siasi dichiarato che si farebbe una nuova edizione ufficiale dei detti

Codici nella quale si sarebbero inserite le rettificazioni risultanti dalla detta legge.

Ma, come ognuno vede, ciò non fu che una materialità, la quale non esclude punto che quei Codici sieno stati modificati parzialmente come io ho affermato.

Del resto, lo stesso articolo ultimo di quella legge col quale si prescriveva che si facesse una nuova edizione del Codice, anzi che escludere, conferma pienamente la mia asserzione, poichè vi si diceva che in questa nuova edizione fossero inserite non solo le modificazioni fatte con una legge del 28 aprile 1832, ma ben anche quelle risultanti dalla Carta costituzionale e dalla legge del 4 marzo 1831 che era appunto stata una legge speciale e staccata.

Ecco i termini di quell'articolo che è il 104:

« Et immédiatement après la promulgation de la présente loi sera publiée une édition officielle du Code d'instruction criminelle, et du Code pénal, dans laquelle seront faites toutes les modifications portées par l'article 57 de la Charte, par la loi du 4 mars 1831 et par la présente loi. »

È dunque provato che si fecero con quelle leggi modificazioni le quali non furono solamente la surrogazione di un articolo all'altro, ma come ho detto furono fatte con leggi staccate.

Questa verità risulta ancora più chiaramente dalla legge del 13 maggio 1863 con cui furono modificati 65 articoli del Codice di procedura penale senza che siasi rinnovata la prescrizione contenuta all'articolo 104 di quella del 28 aprile 1831 e senza che neppure in questa siasi riveduto l'intero Codice.

Cresce poi l'argomento, nè ammette replica a fronte della legge del 20 del già detto mese di maggio 1863.

L'onorevole Senatore Cadorna mi ha detto: ma questa legge prova nulla, perchè con essa non fu fatta veruna modificazione al Codice di procedura; furono fatte solo delle aggiunte.

Veramente io non so comprendere questa risposta dell'onorevole contraddittore.

Quella legge modifica profondamente il modo di istruire i processi penali in materia correzionale, di raccogliere le prove, di fare i dibattimenti, di proferrare le sentenze; provvede circa la cattura, circa le cauzioni, circa l'accusa, la difesa e gli appelli tuttavolta che l'imputato sia stato in flagrante reato, e si osa dire che non abbia fatta alcuna modificazione al Codice di procedura penale?

Essa contiene soli 7 articoli, che sono brevi, e che supplico il Senato di permettermi di darne lettura tanto più che ho già accennato nel mio primo discorso essere mia intenzione di farne proposta d'aggiunta in questa legge medesima, perchè li credo di immenso giovamento alla buona amministrazione della giustizia penale.

Ecco cosa porta questa legge:

« Art. 1. Tout inculpé en état de flagrant délit pour un fait puni des peines correctionnelles est immédiatement conduit devant le procureur impérial, qui l'inter-

roge et, s'il y a lieu, le traduit sur le champ à l'audience du tribunal.

» Dans ce cas le procureur impérial peut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt.

» Art. 2. S'il n'y a point d'audience, le procureur impérial est tenu de faire citer l'inculpé pour l'audience de lendemain. Le tribunal est, au besoin, spécialement convoqué.

» Art. 3. Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenu de comparaitre sous les peines portées par l'art. 157 du Code d'instruction criminelle.

» Art. 4. Si l'inculpé le demande, le tribunal lui accorde un délai de trois jour, au moins, pour préparer sa défense.

» Art. 5. Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi, pour plus ample information, à l'une des plus prochaines audiences, et, s'il y a lieu, met l'inculpé provisoirement en liberté, avec ou sans caution.

» Art. 6. L'inculpé, s'il est acquitté, est immédiatement, et non obstant appel, mis en liberté.

» Art. 7. La présente loi n'est point applicable aux délits de presse, aux délits politiques, ni aux matières dont la procédure est réglée par des lois spéciales.

Credo che la lettura di questi articoli mi dispensi da qualunque commento.

Del resto, la mia proposizione è anche provata da molte altre leggi che emanarono di mano in mano dal Governo francese. Io non le citerò più, poichè l'onorevolissimo Guardasigilli ne ha già citato una buona parte; potrei aggiungere ancora diverse di data anteriore, ma credo che bastino le citazioni che sono state fatte. Se non che senza cercare argomento negli stranieri, noi abbiamo ineluttabili nel nostro proprio paese.

L'onorevole Guardasigilli ve li ha testè indicati. Io mi limiterò a ricordare ancora il progetto di legge sulla composizione delle Corti d'Assisie, che fu presentato contemporaneamente a questi due dall'onorevole Guardasigilli.

Anche allora si temeva che si guastasse l'armonia del Codice di procedura penale, e si diceva che fosse più prudente di aspettare la revisione dei Codici medesimi. L'onorevole Senatore Arnolfo, dal posto stesso che occupa in questo momento, alzavasi e con la sincerità che tutti gli conosciamo, dichiarava che egli avrebbe votato contro quel progetto di legge appunto senza entrare nel merito, per motivi stessi che si affacciano ora contro questi due cadenti oggi in discussione.

Ebbero, o Signori, nonostante quelle osservazioni; la maggioranza dell'Ufficio Centrale di cui io aveva l'onore di essere presidente, ed il signor Senatore Castelli era relatore, credette miglior consiglio di esaminare il progetto stesso, modificar la parte nella quale non si credeva opportuno ed accettarlo nelle altre.

L'onorevolissimo signor Guardasigilli aderì ad alcune modificazioni, e dopo discussione avanti al Senato, il progetto di legge fu approvato; presentato alla Camera dei Deputati, questa vi ha pur data la sua approvazione senza la menoma modificazione, ed ora questo progetto di legge sta per essere promulgato ed attuato a grande utilità dell'amministrazione della giustizia; giacchè se non si potesse disporre per le sezioni civili e correzionali di alcuni dei consiglieri che ora sono addetti alle Corti d'Assisie, in alcune Corti d'Appello il servizio non potrebbe camminare che con difficoltà.

L'onorevole Senatore Cadorna mi ha appuntato di non avere risposto a tutti li suoi argomenti e di avere solo risposto a tre casi speciali. Ed ha aggiunto di avere io spostato la questione per togliermi d'impaccio.

Per verità, io non so come mai abbia potuto farmisi cotale rimprovero.

Nel mio discorso ho esordito con dire chiaramente ed altamente che non terrei dietro ai molti e sottili appunti dell'onorevole contraddittore, riservandomi di ciò fare più opportunamente nella discussione degli articoli, nè doveva quindi tener dietro a quegli argomenti che non mi parevano essenziali. Che poi, invece di contestare nei tre casi dal Senatore Cadorna ricordati ieri, la conseguenza da esso additata, io mi sia fatto piuttosto a dimostrare che quelle conseguenze non erano conseguenze cattive, ma anzi buone e tali da raccomandare la legge anzi che farla rigettare, non so come si possa ciò chiamare spostamento della questione; gli è anzi andarvi innanzi ed affrontarla piuttosto che schivarla.

Poichè ho la parola io qui devo discolpare il Senatore Vigliani da un altro appunto, del quale, se sussistesse, sarei io solo il colpevole.

Il Senatore Vigliani nel suo splendido e dotto discorso manifestò qualche meraviglia che il Senatore Castelli avesse proposto, fra gli altri mezzi, che per comporre le 12 o 15 sezioni di tribunali ambulanti che egli consigliava al signor Ministro di creare per le provincie napolitane, si valesse del personale del Pubblico Ministero che esso signor Senatore Castelli crede che sia esuberante nelle provincie settentrionali.

Ora io devo dire che fui io stesso che prima della seduta di ieri discorrendo del soggetto di questa discussione dissi al Senatore Vigliani aver io ciò inteso dal Senatore Castelli, che siede a lato di me.

Il Senatore Castelli contestò già ieri privatamente questa circostanza rimandandomi al rendiconto della seduta precedente, ed oggi la stessa negativa è stata data per suo conto dall'onorevole Senatore Cadorna.

A fronte di questa positiva dichiarazione e del silenzio del rendiconto della seduta che ho riscontrato questa mane, io non ho niente a dire: sarà stato un equivoco ed un'allucinazione mia, allucinazione ben grande, giacchè notai le frasi stesse con due punti di esclamazione.

Mi basta di avere presa su di me una colpa che si era data a chi non l'aveva.

Se non che percorrendo il rendiconto della seduta per verificare questa circostanza ne ho trovato un'altra che mi ha profondamente addolorato ed è un'asserzione del Senatore Castelli che se io l'avessi intesa avrei immediatamente domandato la parola per un fatto personale.

Ho letto nel detto rendiconto che l'onorevole Senatore Castelli mi ha appuntato niente meno che di avere lanciato la *scortese* (propriamente la parola *scortese* che io credeva non si trovasse nel vocabolario parlamentare) la *scortese* accusa alla maggioranza dell'Ufficio Centrale, di aver fatto un'opposizione sistematica, ed una lunga tirata per giustificare la maggioranza da questa supposta accusa.

Ora, o Signori, ecco ciò che ho detto: lo leggo dal rendiconto della seduta che ho sott'occhi.

Dopo aver dimostrato che non sussistevano le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cadorna, ritorno all'articolo 7. Siccome egli aveva fatto un'esclamazione poco gradevole e poco meritata che poteva anche riferirsi alla minoranza dell'Ufficio Centrale, io dissi: *parmi che la cosa sia evidente, ed io a mia volta, dirò, rivolgendomi al Senatore Cadorna, ecco dove si giunge quando si esamina un progetto di legge con opinioni preconcelte, benchè leali e coscienziose.*

Veda ora il Senato se meritavo il rimprovero che trovo nel discorso stampato del Senatore Castelli.

Da ultimo l'onorevole Senatore Cadorna diceva testè che non è esatta la rettificazione che io avevo creduto di dover dare a ciò che egli sulle informazioni dategli da altri aveva asserito sulle accoglienze fatte dagli Uffici del Senato e Centrali ai due primi progetti fusi poi in quello che discutiamo. E soggiungeva che avendo prese nuove informazioni dopo le mie parole, gli era risultato che ai primi due progetti non vi fu mai alcuna maggioranza per accettarli; che si era tentato di formarla riunendo illegalmente i due Uffici Centrali, ma che il Senato non vi aveva assentito.

Presidente. Forse sarà meglio di prescindere da tutta questa valutazione di parole e d'opinioni.

Qui sicuramente nessuno intaccò l'intenzione di chibessia, quindi tutta questa disamina di sensazioni, credo non faccia progredire per niente la discussione, e forse l'allunghi; io me ne appello alla delicatezza conosciuta del Senatore De Foresta, e credo che forse riflettendo un momento vedrà, che con questo metodo non si fa progredire la discussione e non si procede a quell'ottimo fine al quale tutti miriamo.

Senatore De Foresta. Io ringrazio il signor Presidente delle sue osservazioni; avrei desiderato non essere posto nella necessità di discolparmi, ma essendomi stato non posso prescindere.

Or bene sappia l'onorevole Senatore Cadorna....

Presidente. Lo prego di ritenere che è vietato dal

Regolamento il dirigere la parola ad alcuno dei Senatori....

Senatore De Foresta. La dirigo al Senato. Sappia il Senato che l'onorevole Senatore Cadorna ha preso un nuovo equivoco, e che chi è nel vero in questa asserzione è il Senatore che ha l'onore di parlare: non sta in fatto che vi sia stata riunione separata dei due Uffici Centrali prima che si riunissero e tanto meno che gli Uffici Centrali separati opinassero contro i due distinti progetti. La prima adunanza ebbe luogo il 15 giugno 1863, e fu dei due Uffici Centrali riuniti.

Come commissario del primo Ufficio io faceva le veci di presidente d'entrambi, mi presentai alla segreteria per farli convocare a ore distinte, mi fu osservato che forse sarebbe stato meglio di riunirli insieme giacchè i commissari erano quasi tutti gli stessi e si trattava di due progetti aventi entrambi lo stesso scopo. Io espressi dei dubbii, ma dissi che si poteva tentare ed ho aderito a che si mandassero gli avvisi ai commissari dei due Uffici per la stessa ora.

Vi furono due riunioni senza che si facesse difficoltà e mantengo che in quelle riunioni la maggioranza fu per l'accettazione del progetto come ho detto nel mio discorso. Creda pure l'onorevole Cadorna che quelli che lo hanno informato sono in errore. La delicatezza non mi permette di andare più oltre e di dirne di più. Non ho più che una discolpa a fare. Mi fu dall'onorevole Senatore Cadorna gridata la croce addosso....

Presidente. La prego di voler addolcire le espressioni; io ho avuto la sorte di essere testimone ed uditore attento dei discorsi che si sono pronunziati, e sicuramente nessun Senatore ha avuto l'idea di dire alcun che di eccessivo contro qualunque dei colleghi; questo non si può ammettere.

Senatore De Foresta. Mi fu rimproverato dal Senatore Castelli che io non'avessi fatto conto del difficile compito e del laborioso servizio dei giudici di istruzione.

Ha già risposto a questo appunto per me l'onorevole Senatore Vigliani, meglio e più giustamente interpretando le mie parole.

Io dirò ancora che quando ho affermato che i giudici d'istruzione delegano quasi sempre i giudici di mandamento, non ho fatto un'affermazione aerea, ma appoggiato ad un documento stampato che avevo sott'occhi e che spero non sarà dall'onorevole Senatore Pinelli rivotato in dubbio. Questo documento è il discorso ossia rendiconto che venne fatto il 5 novembre 1863 dall'egregio avvocato Merello, sostituito procuratore generale, in presenza della Corte d'appello di Genova, degnamente presieduta da esso Senatore Pinelli.

Ora ecco cosa si dice in questo rendiconto dei lavori della Corte, dei tribunali e dei giudici nell'anno giuridico 1862-1863. Dopo aver parlato delle cause civili l'egregio oratore diceva: nelle cause penali si notarono 4330 processi istrutti nel distretto di questa Corte, dei

quali 2013 furono opera degli istruttori, e 2317 vennero delegati ai giudici di mandamento.

Dunque sopra 4330 se furono delegati 2317 ai giudici di mandamento, è evidente che in tutti li processi fatti fuori del luogo della residenza dei giudici istruttori, si è delegato il giudice, tanto più che essendovi dieci tribunali in quel distretto, dieci sono per conseguenza le città nelle quali risiede un ufficio di giudice istruttore.

E qui giacchè ho sotto gli occhi questo prezioso documento rileverò un altro dato statistico che non può a meno di far senso ed essere meditato da tutti gli amanti della giustizia, e quindi dirò da tutto il Senato.

Ecco cosa si dice: « Questi processi ebbero l'esito seguente: in 2439 si pronunciò non farsi luogo; 285 vennero rimessi all'ufficio del procuratore generale; 689 al tribunale; 728 ai giudici di mandamento. »

Queste tre ultime cifre danno quella di 1700; dunque per 1700 processi che vennero all'udienza, vi furono 2439 processi che rimasero a vuoto, pei quali non si fece luogo a procedimento.

Ora io dico: se nella tranquilla Liguria, nella quale, tolta la città, ove convengono tanti forestieri, non si conoscono pressochè reati di sangue, sono rarissimi i forti; se sopra 4300 processi in 2439 dopo l'istruzione scritta si dovette dichiarare non farsi luogo a procedimento, fatta una regola di proporzione in tutte le altre Corti io debbo credere che il numero de' processi rimasti così senza verun esito sia sterminato. Ed intanto quante migliaia di cittadini saranno stati tolti dai loro affari per essere esaminati come testimonii, quante perizie, quanti scritti si saranno fatti a pura perdita, quante centinaia di mille lire si saranno spese inutilmente! Quante famiglie saranno state disturbate e poste in dolorosa ansietà, sentendo rumoreggiare ai loro orecchi che si stavano raccogliendo informazioni in odio del marito, della moglie, del padre o del figlio!

Dicasi ora se si possa seriamente sostenere che in queste provincie non vi sia nulla a fare per migliorare l'andamento della giustizia penale; che sia male di sostituire almeno pei reati minimi la procedura sommaria ed orale alla procedura scritta?

Io non dirò più altre parole; tutti gli oratori si sono dati appuntamento alla discussione degli articoli, e credo che quando saremo a questa discussione, la quale sarà molto più proficua che la discussione generale, potrà realizzarsi la speranza che manifestava l'onorevole Senatore Vigliani, che possa trovarsi e proporsi qualche temperamento, mediante il quale calmandosi i timori certamente sinceri e rispettabili degli opposenti, si possa tuttavia conseguire lo scopo cui tende questo progetto di legge. Per suo conto la minoranza dell'Ufficio Centrale dichiara che sarebbe disposta ad accettarlo.

Presidente. Interrogo il Senato per sapere se creda

che, riservata al Relatore la facoltà di parlare sulla discussione generale, questa debba chiudersi.

Chi intende chiuderla, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Galvagno**, *Relatore*. Signori Senatori, dopo l'estesa ed abbondante discussione che udimmo da alcuni giorni, non vi farà meraviglia se il Relatore dell'Ufficio sarà molto parco, e tanto quanto lo fu nella sua Relazione.

La brevità di questa fu forse la causa per la quale la discussione venne protratta più di quello che fosse necessario.

E qui, a dire il vero, io debbo pregare il signor Ministro di permettermi di scolparmi di un'accusa, che egli lo generale lanciava all'Ufficio, esprimendo il rincrescimento, che è pur comune a me, di non essere stato chiamato nel suo seno.

Il signor Ministro ricorderà però come io gli abbia accennato essermi stato affidato l'incarico di riferire sul progetto di legge di cui si tratta in senso negativo e come lo richiedessi di dirmi se non credeva forse di prescindere dalla discussione di questo progetto di legge.

Egli mi rispose che non ne prescindeva. E qui ripeterò le osservazioni già fatte dal Senatore Cadorna: se allora il signor Ministro mi avesse espresso il desiderio di intervenire in seno dell'Ufficio per dare spiegazioni, l'Ufficio non avrebbe avuto nessuna difficoltà di sentirlo.

Ora non occorrerà che io riepiloghi le cose sin qui dette; necessariamente sarei troppo diffuso, nè forse sarebbe ciò a me possibile di fare con sufficiente chiarezza e precisione; quindi io mi limiterò ad alcune osservazioni sulla discussione generale, le quali, se non saranno nuove, saranno però tali, che se io le faccio è perchè credo che forse non siasi sovra di esse abbastanza insistito.

Quanto alla discussione generale mi pare che le cose si riducano a questi punti essenziali:

Aumento di giurisdizione dei giudici di mandamento;

Istruttoria dei processi data ai giudici di mandamento;

Abolizione delle opposizioni avanti ai giudici stessi; Provvedimenti sulle nullità, e sanatoria di queste nullità col silenzio;

Necessità della querela della parte offesa per i delitti che riguardano le persone e le sostanze dei privati.

Quanto all'abolizione delle opposizioni, ai provvedimenti sulle nullità ed alla loro sanatoria ed al modo con cui vi si sarebbe provveduto nel progetto, io non credo di dovermene per ora occupare; verrà la discussione degli articoli.

Dico solamente che non me ne occupo, in quanto che esse non sono innovazioni tali, per le quali il signor

Ministro sarebbe venuto a proporci una legge quando queste fossero state isolate.

Ma le variazioni principali per le quali egli venne a proporre la legge sono: l'aumento di giurisdizione dei giudici di mandamento, l'istruttoria data dai giudici stessi e l'abolizione dell'azione pubblica. Credo che il signor Ministro mi ammetterà facilmente che l'importanza della sua legge consiste essenzialmente in questi articoli.

Ora, quanto all'aumento della giurisdizione dei giudici di mandamento, il signor Ministro ha accolto con un sorriso più che significativo ciò che io scrissi nella relazione, cioè che ammesso il suo progetto non ci sarebbe più quell'armonia del Codice per cui come ai giudici sono date le contravvenzioni, così ai tribunali correzionali i delitti, così alle Corti d'assise i crimini.

Il signor Ministro disse che questa distinzione è creata unicamente dalla legge ed io facilmente glielo ammetto. Ma essa è però un prodotto della teoria, essa è una necessità per cui si deve scegliere un sistema allo scopo di determinare le competenze. Ora il sistema scelto fu quello di dare ai giudici le contravvenzioni, i delitti ai tribunali correzionali, i crimini alle Corti d'assise; ma se egli aumenta la giurisdizione dei giudici, non manca forse la base dello stabilimento e della distribuzione delle competenze? Quindi in questa parte l'innovazione è radicale.

Il Senatore Cadorna ha spiegato al Senato quali innovazioni portava l'aumento della giurisdizione dei giudici congiunta eziandio alle variazioni di procedura per i delitti per i quali non si procederà più avanti i tribunali, ma avanti ai giudici, i quali applicheranno a questi delitti la stessa procedura delle contravvenzioni.

L'enumerazione fatta dal Senatore Cadorna dei diversi articoli che si trovano modificati per solo effetto di questi cambiamenti, non venne punto dal signor Ministro contestata. Dunque la ritengo per un fatto preciso. Solo egli disse: e come avete potuto dubitare che io non avessi preveduto tutte queste innovazioni.

Ed io glie lo ammetto immediatamente. Dirò però che sarebbe forse stato meglio, prevedendole, di accennare a quegli articoli i quali si troveranno derogati o modificati in dipendenza di questi nuovi principii. Tanto è che non accennandosi a questi articoli, essendo una deroga implicita, questa non avrà effetto se non in quanto sia necessaria; e quindi vedremo i giudici di mandamento e i tribunali di circondario cercare di conciliare ciò che è espressamente derogato con quel che lo è implicitamente; sicché taluno dirà: quel tale articolo fu abrogato, un altro non lo fu; e quindi nascerà una confusione anche solo per determinare o le basi della competenza o l'applicazione della procedura, od un'altra norma qualunque.

Se adunque la distinzione stabilita tra le contravvenzioni, i delitti ed i crimini, per cui le giurisdizioni sono diverse, non è che la conseguenza del sistema adottato dal legislatore, io credo che questo sistema

non possa essere mutato, salvo preceda una revisione del Codice di procedura penale.

Il signor Ministro aggiunse: ma voi avete tanta paura dell'aumento di questa giurisdizione, questo è un pregiudizio: voi avete lungamente vissuto sotto l'attuale sistema, voi vi spaventate; presso di noi non è così, tale fu sempre la giurisdizione.

Io lo confesserò; ho, è vero, una predilezione per questo sistema, ma ne darò i motivi: questo sistema dura presso di noi dal 1822; a quell'epoca fu dato il procedimento correzionale ai tribunali.

I miei concittadini crederono allora che vi fosse stato un gran progresso nel sostituire al giudizio di un solo il giudizio collegiale; quindi ogniqualvolta io vedo sostituito al giudizio collegiale il giudizio di un solo, io dico che allora non vi è progresso, ma che vi è un vero regresso.

E qui dirò che giudico diminuite le garanzie dei cittadini: sarà un pregiudizio, ma cosa vuole il signor Ministro, io credo che ciò che si vuol fare dei giudici di mandamento è troppo.

Riguardo a questi si è già portata la loro giurisdizione in materia civile fino alle lire mille, ed il signor Ministro disse che questo aumento ha prodotto un bene immenso. Sarà, ma io però mi permetto di dubitarne.

Quello che vedo nella pratica è una grande diminuzione di liti per la immensità delle spese, ma io vedo altresì nella pratica introdursi più facilmente i mestatori, i cattivi procuratori nei diversi tribunali di mandamento, i quali non avevano da vivere allor quando la giurisdizione dei giudici di mandamento era più bassa e quindi si davano ad altre professioni.

Di più, quanto alla materia civile, domandi ai commercianti i quali avendo 15, 20, 30 piccole cambiali da esigere devono correre 15, 20 mandamenti, perchè non possono chiamare i loro debitori avanti il tribunale di commercio ogni qualvolta la somma non eccede le 1000 lire, e vedrà che costoro non sono molto soddisfatti di questo stato di cose perchè a vece di un procuratore solo avanti il tribunale di commercio ne hanno 15 o 20, hanno forse dei procuratori i quali non li servono così bene, come li serviva il procuratore che sta nel centro degli affari.

Ripeto, che cosa poi sono questi giudici di mandamento?

La loro giurisdizione in materia civile è portata a L. 1000, e verrà avanti al Senato una proposta per portarla a L. 1500; or bene: i tribunali hanno troppo da fare in materia civile, si aumenti la giurisdizione dei giudici; i giudici istruttori hanno troppo da fare, si dia la giurisdizione per la istruzione ai giudici di mandamento in materia correzionale; i tribunali hanno troppo da fare, se ne attribuisca una parte ai giudici di mandamento; ma buon Dio che cosa sono questi giudici di mandamento?

Qui permettetemi una lieve digressione.

Nel 1859, poco prima della guerra, ricorderà il signor Senatore De Foresta, che allora era Guardasigilli, come egli avesse presentato alla Camera dei Deputati un progetto di Codice di procedura civile.

Si stava questo discutendo in una Commissione, di cui avevo l'onore di far parte, io mi opponevo al signor Ministro per questo aumento di giurisdizione e dicevo: i vostri giudici non hanno capacità sufficiente, cambiate sistema per scegliere i giudici. Diminuite il numero dei mandamenti, aumentate grandemente gli stipendi, scegliete nei tribunali ciò che avete di meglio e fateli giudici di mandamento, con grassi stipendi, ed allora darò tutte le giurisdizioni che volete.

E qui io sacrificavo la mia opinione, che siano migliori i tribunali collegiali dei tribunali di un solo giudice. E citava fra gli altri i giudici della Lombardia, e diceva fatene tanti pretori.

Il Ministro De Foresta riconosceva l'utilità di cambiar sistema, ma intanto che cosa avviene? Si aggiunse al Regno la Lombardia, i pretori scomparvero; la giurisdizione fu aumentata, ed i giudici di mandamento rimasero quello che sono.

Ora io vi dico: il signor Ministro ha ammesso che la giudicatura di mandamento è il primo gradino della carriera giudiziaria. Essendo al primo gradino ha bello avere studiato, il tempo di studiare non fu molto lungo e di questo non se ne può dar colpa al giovane, esso non può avere esperienza alcuna. Ed è a questi giudici che volete dare un'estesa giurisdizione in materia civile, l'istruttoria dei procedimenti e più estesa giurisdizione in materia correzionale? Ma il signor Ministro ci disse schiettamente: non si vuole aumentare il numero dei tribunali, si aumenti dunque la giurisdizione dei giudici di mandamento e quindi ai passi piuttosto, dalla pluralità dei giudici, all'unità, ad un giudice solo.

Ma gli oratori che mi hanno preceduto hanno pure dato alcuni suggerimenti; non ve ne ha alcuno che possa togliere gli inconvenienti che furono denunziati e che furono in parte dimostrati per cui vi è una specie di rallentamento nell'amministrazione della giustizia in alcune provincie. Se vi è un altro mezzo, credetemi, adottatelo e rinunziate a questo progetto di legge che io credo rovinoso. Quel giudice di mandamento che avrà tante cose a fare, è un giovine inesperto, solo, senza guida, che non saprà chi consultare, che si troverà anche in mezzo ai partiti, i quali si manifestano più nei piccoli paesi che nelle città più popolose. A chi si dirigerà per avere un consiglio? Al Ministero Pubblico, a quei certi allievi che si vogliono mandare accanto ai giudici; essi li consiglieranno.

Io mi sono rivolto ad alcuni giudici presso i tribunali per sapere nelle materie correzionali quale sarebbe l'effetto di questa legge che accresce la giurisdizione dei giudici di mandamento sino a 6 mesi di carcere; mi fu risposto che forse la metà dei processi sarebbe tolta ai tribunali. Or bene questa metà datela ai giu-

dici e poi vedrete come i giudici saranno in caso di fare il servizio.

Ma v'ha ancora un'altra difficoltà.

Ho inteso dire che vi è in questa estensione di giurisdizione dei giudici di mandamento una diminuzione di guarentigia. Ma, o Signori, e lo Statuto il quale dichiara i giudici di mandamento amovibili? Dunque tutte le volte che voi aumentate la giurisdizione dei giudici di mandamento, voi ledete indirettamente lo Statuto, poichè lo Statuto dà ai cittadini dei giudici inamovibili.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Senatore Galvagno, Relatore. Io non dico già, che questo non si possa fare; chè quando il Parlamento, onnipotente, l'abbia fatto, sarà ben fatto; ma dico che non essendosi finora fatto dal Parlamento, la lesione vi sarebbe. Aggiungerò ancora: credereste voi che vi sarebbe lecito di sopprimere i tribunali di circondario e di darne tutta la giurisdizione ai giudici di mandamento ed alle Corti d'Appello? Io dico di no, perchè osterebbe direttamente lo Statuto, e vi ripeterei: datemi dei giudici inamovibili come vuole lo Statuto. E tanto è vero che, ancorchè i nostri giudici sedenti nei tribunali, non siano inamovibili che dopo tre anni, le istruzioni ministeriali portarono sempre che si facesse in modo che le sezioni fossero composte in massima parte di giudici inamovibili; perchè una sezione interamente composta di giudici amovibili, io credo che il litigante potrebbe certamente rifiutarla.

Già ho detto come io credessi che non fosse il caso di cambiare sistema e naturalmente noi siamo accusati di non volere progredire nella legislazione, di non volere che si tocchi ai codici; e ci si portarono degli esempi con cui si toccò ai codici.

Io prego il signor Ministro di riflettere che tutte le volte che si fecero modificazioni ai codici, queste furono sempre fatte in materie talmente speciali, che non si può dire che vi fosse mutazione di sistema; di più pregherei il signor Ministro di dirmi, se mai in qualche legge, la quale abbia portato modificazioni o derogato ad un qualche articolo, trovi una disposizione legislativa, la quale non solo cada su un articolo determinato, ma indirettamente, di qua, di là, dappertutto vada a toccare il codice? Mai. Sono provvedimenti specialissimi che furono dati, che non hanno forza, se non in quanto sono stati scritti nella legge che ha provveduto alla modificazione di questo o quell'altro articolo, e non altro.

Ma modificazioni tali che possano influire su tutto l'andamento, su tutto il sistema di un codice compiuto e perfetto, non credo che ve ne siano. Però permetta il Senato che io legga poche righe di un criminalista che certamente sarà accettato, come maestro, del nostro sommo Pellegrino Rossi.

Rossi dopo avere lungamente discusso nel suo *Traité de droit pénal* se si potesse così facilmente toccare alla legislazione codificata, combatte l'idea di coloro che

vorrebbero stare immobili e non mai toccare ai codici, si spiega così:

« Procédez par lois successives, détachées, formant chacune un petit tout, ayez en même temps une presse libre et un jury, et vous ne tarderez pas à mettre et à maintenir votre législation à la hauteur de la civilisation nationale. La presse, par ses travaux, le jury, par ses décisions, vous éclaireront sur les besoins réels de la législation et la masse imposante d'un code systématique ne se présentera pas comme une barrière pour empêcher tout progrès.

Maia en élevant des objections qui nous paraissent fondées contre un système exclusif, nous ne voulons pas retomber dans un autre système également exclusif, également vicieux. Aussi nous empessons-nous de reconnaître qu'il y a dans la législation pénale une partie qui doit former le sujet d'une codification, lorsque le moment arrive d'y opérer une réforme radicale.

Nous voulons parler de l'organisation judiciaire et de l'instruction criminelle.

Ce n'est pas là une concession, une exception aux principes que nous venons de développer; c'est une conséquence directe de ces mêmes principes. En effet qu'est-ce que la procédure? Une méthode. Cet ensemble systématique, jusqu'à un certain point artificiel, que nous redoutons dans la législation pénale, est une nécessité pour l'instruction criminelle.

On peut présenter un projet de loi sur le crime de trahison; puis, un second tout-à-fait distinct sur le faux; plus tard un troisième sur les délits de la presse; ainsi de suite. Quoi qu'on pense ou qu'on décide du second, le premier peut-être fort bon; il peut-être adopté, exécuté, avant que le second soit présenté et lors même que celui-ci aura été complètement changé ou rejeté. La même chose ne saurait avoir lieu pour l'instruction criminelle. On ne saurait prescrire une méthode sans être sûr d'avoir le personnel (noti il Senato queste parole) propre à cette méthode; on ne saurait accepter le personnel propre à une méthode, sans être sûr que c'est bien cette méthode et pas une autre qui sera adoptée; enfin, on ne peut pas mettre aujourd'hui à exécution une portion d'une méthode pour l'engrèner dans une autre toute différente. »

Mi pare che questa citazione calzi abbastanza bene all'argomento.

Vengo ora all'istruzione dei procedimenti.

Mi permetta il signor Ministro che io invorchi ancora quel benedetto Statuto. Colle incumbenze che date ai giudici di mandamento, attribuendo loro le facoltà del giudice istruttore, vi è eziandio quella di rilasciare mandati d'arresto.

Ora io dico: facoltà di lasciare mandati d'arresto a giudici amovibili! A giudici i quali saranno tutti onesti, ma che pure potrebbero essere moasi anche solo da una promozione che loro si facesse credere possibile? Un arresto ingiusto è presto ordinato! Chi ne ripara i danni, l'ingiuria? Quindi io domando se la facoltà di

porre in arresto il cittadino, la quale è ora posta in mano ad un giudice inamovibile, possa essere cosa da trasferirsi così facilmente in giudici che non hanno le medesime qualità e non presentano le medesime garantigie, ed agiranno senza controllo alcuno, perchè nemmeno assistiti da un Pubblico Ministero. Qui adunque io trovo un'altra lesione indiretta allo Statuto.

Già vi avvertì l'onorevole Senatore Cadorna che molte informazioni che si prendono per iniziare i processi difficilmente potranno essere segrete: il giudice istruttore può far avvertire il tale o tal altro di presentarsi all'ufficio di istruzione; coloro che sono chiamati per queste informazioni sanno già di che si tratta; sono chiamati ordinariamente in giorno di mercato in cui vanno via da casa loro per altri affari: si recano dal giudice d'istruzione, al quale forniscono le necessarie informazioni, le quali varranno a determinare se si debba procedere o no.

Faccia un giudice di mandamento queste operazioni se può, senza che nel paese si sappia ogni cosa. Tutto si sa, tutto è scoperto, le prime tracce del delitto si fanno scomparire, e quindi molti processi perduti, e quindi impossibilità che i delitti siano così facilmente scoperti, come quando l'istruzione è diretta dal giudice istruttore il quale d'altronde ha maggior esperienza.

Quanto all'azione pubblica io mi limiterò ad osservare, che non fu dimostrato che questa non sia una conseguenza della necessità della pubblica difesa e dell'obbligo che ha il Governo di proteggere i cittadini. Quindi io materia di azione pubblica io ammetto che vi sono delle azioni per cui non si debba in certi casi procedere senza querela: ma questa dev'essere l'eccezione e non la regola.

Ora quando io leggo un articolo nel quale è detto che i delitti commessi contro le persone o le sostanze dei privati non potranno più essere ricercati...

Ministro di Grazia e Giustizia. Che non feriscano l'ordine pubblico.

Senatore Galvagno, *Relatore.* Allora bisogna vedere il Codice da capo a fondo, e dichiarare quali sono quelli che ledono l'ordine pubblico e quali quelli che non lo ledono.

Ma io dico: l'infrazione della legge è sempre una violazione dell'ordine pubblico; almeno così m'insegnavano alle scuole, a meno che il progresso abbia fatto tanto che questo principio non sia più giusto.

Quindi io dico che il principio dell'azione pubblica non deve essere l'eccezione, ma la regola, epperò l'articolo che porta un'eccezione non deve incominciare così: *Tutti i delitti che riflettono le persone o le sostanze dei privati, ecc.*

Ed a questo riguardo mi riferisco alle cose ampiamente dette dai colleghi che mi hanno preceduto.

Farò ancora un'ultima osservazione ed ho finito.

Parlo ora dell'abolizione, della soppressione della facoltà dell'opposizione nei giudizi contumaciali davanti ai giudici, e mi limito ad una sola osservazione.

Prego il Senato di ricordare tutti i motivi addotti dal signor Ministro per provare che è indispensabile l'allargare la sfera di giurisdizione dei giudici di mandamento, e vedrà il Senato che tutti questi motivi sono applicabilissimi per fare sì che chi fu condannato in contumacia, abbia il mezzo di poter ottenere giustizia, comparando sul luogo, senza dover correre subito al tribunale di circondario, perchè in tal caso avrà maggiori spese, potrà scadere il termine dell'appello, potrà non arrivare in tempo e che so io; insomma vi sono tutte quelle difficoltà per le quali il Ministro crede che si debba aumentare la giurisdizione dei giudici di mandamento, dunque nello stesso momento in cui si aumenta la giurisdizione dei giudici di mandamento non si deve abolire il giudizio d'opposizione, quando sarebbe in ogni caso richiesto per gli stessi motivi per i quali si vuole aumentare la giurisdizione dei giudici di mandamento.

Per queste poche osservazioni mi credo in dovere di persistere coi miei colleghi della maggioranza dell'Ufficio Centrale nella conclusione che questo progetto di legge debba venir respinto.

Presidente. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io ho domandato la parola quando l'onorevole Senatore Galvagno, che aveva l'ultimo la parola nella discussione generale, ha messo innanzi un argomento nuovo e che se avesse vigore, non sarebbe così tardi venuto in luce, tanto è il sentimento dei membri della maggioranza dell'Ufficio Centrale, tanto è il sentimento del rispetto di ciascun Senatore per lo Statuto, da cui sono retti i destini d'Italia.

L'onorevole Senatore Galvagno ha detto che aumentando la giurisdizione dei giudici di mandamento per alcuni leggieri delitti giudicati fin oggi dai tribunali circondariali, si poteva scorgere un'offesa allo Statuto, e che quest'offesa medesima si poteva scorgere ancora nella disposizione che trasferiva ai giudici di mandamento la facoltà d'istruire intorno ad alcuni processi.

Io dichiaro di non poter comprendere in nessun modo la sostanza di quest'argomento. Come mai sa-

rebbe offeso lo Statuto? Forse perchè le leggi organiche esistevano quando lo Statuto fu pubblicato, e riceverono così un'implicita sanzione dallo Statuto medesimo? Se sotto quest'aspetto e per queste ragioni si dicesse che lo Statuto sarebbe violato, lo Statuto sarebbe già stato violato da molto tempo, imperocchè molte leggi, che prima dello Statuto esistevano, furono in appresso e con provvido consiglio dal Parlamento mutate.

Se si dirà che lo Statuto vuole i giudici inamovibili, evidentemente non è offesa questa disposizione dal progetto di legge. I giudici rimarranno inamovibili in quel modo medesimo, che dalle leggi esistenti è stata la loro inamovibilità riconosciuta. Ma voi mutate una legge di competenza, mutate una legge organica.

Ma non è, o Signori, lo Statuto medesimo che concede il diritto al Parlamento di mutare queste leggi? Non è che noi le mutiamo in virtù del principio che ha invocato l'onorevole Senatore Galvagno, cioè dell'onnipotenza parlamentare, la quale io non so con quanta ragione sia stata a questo proposito ricordata e che può essere combattuta, ma noi mutiamo questa legge di competenza in virtù dello stesso Statuto. Però se la legge, che ho avuto l'onore di proporre al Senato, fosse dal Parlamento sanzionata, in questa sanzione non si scorgerebbe che l'esercizio di un diritto garantito dallo Statuto.

Io non credo, o Signori, che vi possa essere alcuno il quale osi di contrastare questa verità, la quale nasce dalla lettera stessa dello Statuto. Ho creduto mio debito, prima di procedere a qualunque altra discussione, di purgarmi da un'accusa assai grave e che per quanto è amara, altrettanto è immeritata.

Presidente. Essendo l'ora avanzata credo che il Senato reputerà conveniente di rimandare a domani il principio della discussione degli articoli.

Se non c'è osservazione in contrario il Senato è convocato a domani alle ore due in adunanza pubblica per la discussione degli articoli.

L'adunanza è sciolta (ore 5 (1/2)).